

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi per le semine della campagna di commercializzazione 1991/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che l'aiuto a favore dei piccoli produttori di taluni seminativi ha lo scopo di mitigare l'incidenza degli stabilizzatori agricoli sul reddito dei piccoli produttori precitati; che le condizioni naturali prevalentemente riscontrate nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate della Comunità contribuiscono alla formazione di un reddito medio dei produttori delle regioni considerate inferiore a quello dei produttori del resto della Comunità; che è opportuno tener conto di questo fatto nella fissazione

dell'importo dell'aiuto; che a tale fine è opportuno mantenere l'aiuto allo stesso livello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le superfici seminate nella campagna 1991/1992, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1346/90 è fissato a:

- 50 ecu per ettaro nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 <sup>(6)</sup>,
- 30 ecu per ettaro nel resto della Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BODRY

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

<sup>(4)</sup> GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

<sup>(5)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.